



CITTÀ DI CAPRI

Provincia di Napoli

ORDINANZA n.18/2012
PROT. N. 2290

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il Regolamento per la gestione dei rifiuti, tra l'altro, prevede uno specifico servizio per la raccolta dei rifiuti ingombranti che può essere espletato previo pagamento di apposita tariffa;
- che sono da considerarsi rifiuti ingombranti: i beni durevoli, i rifiuti metallici, i rifiuti in legno, di materie plastiche, ecc., e, comunque, ogni tipo di rifiuto che non può ritenersi prodotto dalle normali attività quotidiane, secondo criteri qualitativi e/o quantitativi;
- che lo smaltimento deve, comunque, essere preceduto da apposite e specifiche disposizioni impartite dall'ufficio preposto che prevedono, tra l'altro, l'indicazione circa il punto in cui l'utente deve depositare i rifiuti per il ritiro;

VISTO l'art. 14 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs. 25.7.2005 n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, N° 152 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO il D.M. 8 marzo 2010 n. 65

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTATO che le norme suddette prevedono:

- il divieto di abbandonare i beni durevoli sul suolo;
- l'obbligo per i rivenditori, al momento della vendita di nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, di assicurare il ritiro gratuito della vecchia in possesso del cliente;

RILEVATO:

- che quotidianamente sul territorio viene abbandonata ogni sorta di beni durevoli;
- che gli stessi, oltre a deturpare il territorio, contengono, per la maggior parte, materie inquinanti come gas CFC e tubi catodici;
- che la tassa comprende i rifiuti prodotti dalle normali attività quotidiane;

RITENUTO, pertanto, di adottare un provvedimento di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

ORDINA E DISPONE

di disciplinare la materia nei seguenti termini:

- 1) È vietato depositare su strada ed aree pubbliche rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune.
- 2) Il conferimento potrà avvenire solo attraverso la "Capri Servizi" s.r.l. unipersonale, telefonando al numero verde 800490335 o al n. 081/8379970 nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
- 3) I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente quali:
 - frigoriferi, surgelatori e congelatori
 - televisori
 - computer

- lavatrici e lavastoviglie
 - cucine
 - condizionatori d'aria
- 4) Tutti i rivenditori ed installatori di beni durevoli, ivi compresi quelli con attività commerciale nel Comune di Anacapri, ma operanti anche sul territorio della Città di Capri, sono obbligati, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, ad istituire un registro di scarico dei suddetti beni.
 - 5) Il registro di cui sopra dovrà contenere i seguenti dati: nome-, cognome ed indirizzo dell'acquirente, tipologia del bene, data della sostituzione con l'equivalente nuovo, data e luogo di consegna all'Impresa e/o Centri di raccolta e/o Recupero autorizzati per l'attività previste dalle leggi e norme in materia.
I rivenditori ed installatori dovranno:
 - a) stipulare accordi con la "Capri Servizi" s.r.l. unipersonale, gestore del servizio per conto del Comune di Capri, per il conferimento ed il trasporto ai centri di recupero o di raccolta;
 - b) stipulare accordi con altri soggetti privati che svolgono, regolarmente autorizzati, attività di prelievo, trasporto, recupero e raccolta, nel qual caso, dovranno documentare l'avvenuta consegna ai centri di raccolta e/o recupero.
 - 6) Lo smaltimento di un bene durevole direttamente da parte dell'utente/detentore, a seguito di acquisto effettuato al di fuori del territorio isolano o per usura dello stesso, potrà avvenire mediante consegna gratuita al centro di raccolta del gestore del servizio previo autorizzazione dello stesso, oppure concordarne il ritiro a domicilio, previo pagamento dell'apposita tariffa per trasporto.
 - 7) Ai trasgressori, che non si atterrano a quanto stabilito dal presente provvedimento, verrà applicata una sanzione amministrativa da €300,00 a €3.000,00 prevista dall'art. 255 del D.Lgs 03.04.2006, N°152. Salvo le ulteriori sanzioni previste dallo stesso D.Lgs 03.04.2006, N°152 e dalle vigenti leggi in materia; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi si applicherà la sanzione penale nella misura prevista dal vigente C.P.
 - 8) È revocata l'ordinanza n. 1 del 14.01.2008.
 - 9) Contro la presente Ordinanza é ammesso entro 60 giorni, ricorso al TAR della Campania ed anche entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
 - 10) Gli agenti della Forza Pubblica ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Casa Comunale, 7 febbraio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Paolo Rispoli

IL SINDACO
F.toCiro Lembo